

TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 18/07/2003 n. 3819
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

In materia di offerte anomale la valutazione delle giustificazioni va effettuata in termini assoluti per ciascuna offerta che superi la soglia d'anomalia e non in relazione alle altre offerte, per cui non rileva l'esiguità della differenza tra un'offerta anomala ed una non anomala. Per quanto attiene alla compensazione tra sottostime e sovrastime, la necessità di prospettare meccanismi compensativi presuppone valutazioni sommarie e sintetiche, e, dunque, accettabili nella fase di verifica con particolare prudenza.